



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 10 del Registro Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2019.

L'anno 2019 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'Altiglia Franco	Sindaco	Presente
Biasutti Marisa	Consigliere	Presente
Zoroddu Simone Francesco	Consigliere	Assente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Zanello Antonella	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Varotto Gabriele	Consigliere	Presente
Gregoratti Fabrizio	Consigliere	Assente
Ciutto Diego Loris	Consigliere	Presente
Buratto Gabriele	Consigliere	Presente
Braida Lisa	Consigliere	Presente
Mauro Agnese	Consigliere	Assente
Bini in Zago Luciana	Consigliere	Presente
Cesca Maurizio	Consigliere	Presente
Filippi Francesco	Consigliere	Assente
Cignolini Massimo	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale: **dott.ssa Luisa Musso**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Franco D'Altiglia**, nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **deliberazione**:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, dal D. Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti a partire dall'anno 2012;

Richiamato l'art. 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa dei rifiuti (TARI), provvedimento successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2018;

Rilevato che la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali relativamente alla facoltà di disporre aumenti delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali è cessata con l'esercizio finanziario 2018;

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 9 del 28/05/2017 di determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017, aliquote e detrazioni vigenti anche nell'esercizio 2018;

Considerato che la competenza relativamente all'approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo in oggetto è del Consiglio comunale;

Ritenuto quindi di confermare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno 2018, riportate di seguito:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9 Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	<u>4,00 per mille</u>
--	-----------------------

<p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	
<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONI POSSEDUTE DALL'ATER</p> <p>Immobili e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	<p><u>5,00 per mille</u></p>
<p>ALIQUOTA ORDINARIA:</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree fabbricabili, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili, - le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (dalla seconda pertinenza in poi per ciascuna delle singole categorie catastali sopra riportate); - le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all'abitazione principale dal Comune, immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali. 	<p>7,6 per mille</p>

Visto l'art. 14, comma 31 della legge regionale n. 27/2012, il quale prevede che gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia adottino i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio, tali provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo, se deliberati dopo l'approvazione del bilancio oppure se deliberati prima dell'approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

Visti:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottino i documenti contabili

fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

Visti:

- l'art. 163 - 3° comma - del T.U.E.L. che prevede che “Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato”
- la L.R. 28.12.2018 n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”, in cui non sono disposti termini diversi per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
- i decreti 7 dicembre 2018 e 25 gennaio 2019 del Ministro dell'Interno con cui è stato prorogato inizialmente al 28 febbraio e da ultimo al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

Visto che, ai sensi della legge 28 dicembre 2015 n. 208, i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef entro il 14 ottobre, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale;

Preso atto che il predetto termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio” e che la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

Uditi gli interventi di cui a verbale;

Il Sindaco pone il punto in votazione e la stessa, espressa nelle forme di legge, risulta come segue:

Presenti: 13

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Bini, Cesca)

PROPONE

di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, quanto segue:

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di confermare e approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU, vigenti nell'anno 2018;
- 3) di riassumere le aliquote e detrazioni vigenti nel 2018 e confermate per l'anno 2019 come segue:

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 A/9 Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze	<u>4,00 per mille</u>
--	-----------------------

<p>classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>	
<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONI POSSEDUTE DALL'ATER</p> <p>Immobili e relative pertinenze posseduti dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) e regolarmente assegnati non rientranti nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008.</p> <p style="text-align: center;"><u>DETRAZIONE:</u></p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale di protrae tale destinazione.</p>	<p><u>5,00 per mille</u></p>
<p>ALIQUOTA ORDINARIA:</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote.</p> <p>In particolare rientrano in questa fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aree fabbricabili, immobili locati, immobili in locazione finanziaria o utilizzati direttamente per l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali e relative pertinenze, immobili inagibili, - le categorie C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale (dalla seconda pertinenza in poi per ciascuna delle singole categorie catastali sopra riportate); - le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all'abitazione principale dal Comune, immobili non locati, non concessi in comodato o non utilizzati direttamente per attività imprenditoriali. 	<p>7,6 per mille</p>

4) di dare atto che, a seguito della Legge di Stabilità n. 208/2015 non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU) altresì:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibili e inusucapibili;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale

dai soci assegnatari, con l'estensione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

5) di dare atto che viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), e che viene ridotta del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato;

6) di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296;

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

8) di dare atto altresì, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

9) di provvedere all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

Acquisiti i pareri in ordine di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/200

Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:

Presenti: 13

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Bini, Cesca)

Stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra che si intende qui integralmente richiamata, con voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e pubblicarla entro 5 giorni dalla data della sua adozione ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 comma 12, della L.R. 24.05.2004 n. 17.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 6/2019.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2019.

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 07 marzo 2019

Il Responsabile
F.to Franco D'Altília

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 6/2019.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): Determinazione aliquote e detrazioni della componente Imposta municipale propria (IMU). Anno 2019.

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 07 marzo 2019

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Franco D'Altilia

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Franco D'Altilia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dott.ssa Valentina Miotto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Musso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 19/03/2019 al 03/04/2019.

Palazzolo dello Stella, 19/03/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Chiara Moletta

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Chiara Moletta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 19/03/2019

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Chiara Moletta